

MODELLO DETRAZIONI D'IMPOSTA – (art. 23 DPR n 600/73 e successive modificazioni)

Il/la sottoscritto/a nato/a il a
Residente in Vian.....
Codice fiscale

DICHIARA sotto la propria responsabilità che a decorrere dall'anno ha diritto alle seguenti detrazioni d'imposta sui redditi **(barrare solo le caselle che interessano):**

☐ **CONIUGE A CARICO** (il coniuge è a carico se non possiede un reddito annuo superiore a € 2.840,51)

COGNOME e NOME	CODICE FISCALE

☐ **FIGLI A CARICO** (indicare tutti i figli fiscalmente a carico)

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	HANDICAP	% DETRAZIONE FIGLI *	SOSTITUISCE IL CONIUGE**
				<input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 100%	
				<input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 100%	
				<input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 100%	
				<input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 100%	

* Ricordiamo che la **detrazione per figli a carico spetta** nella misura del 50% oppure 100% (la detrazione al 100% spetta al dichiarante se il coniuge è a suo carico oppure se il dichiarante possiede il reddito più elevato rispetto all'altro genitore non a carico, previo accordo con quest'ultimo):

- per figli di età pari o superiore ai 21 anni se non possiedono redditi annui propri superiori a € 4.000,
- che scendono a € 2.840,51 per i figli di età superiore a 24 anni.

Per i figli a carico di età inferiore ai 21 anni ricordiamo di richiedere l'Assegno Unico e Universale direttamente all'Inps o tramite Patronato

**Si ha diritto, per il primo figlio, alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

☐ **ALTRI FAMIGLIARI A CARICO** al ☐ 50% o ☐ 100% (altri familiari sono a carico se non possiedono un reddito annuo superiore a € 2.840,51)

COGNOME e NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA

☐ Richiede la **NON APPLICAZIONE** della detrazione per lavoro dipendente (in alternativa verranno erogate come da normativa vigente)

☐ Applicazione aliquota IRPEF più elevata%

☐ solo per l'anno in corso ☐ per ogni anno del rapporto

Trattamento Integrativo Reddito di cui al D.L. 3/2020 pari a 1.200,00 € o, per redditi da 15.000,01 € a 28.000 € di importo pari o inferiore a 1.200 € (leggere attentamente informativa sottostante***):

☐ Chiede di **non** calcolarlo;

☐ Chiede di calcolarlo **solo a Conguaglio**

Comunico eventuali altri redditi da lavoro dipendente e/o assimilato €....., aggiuntivi rispetto a quelli percepiti dall'attuale datore di lavoro, da tenere conto ai fini del riconoscimento delle detrazioni d'imposta e del trattamento integrativo, da considerare:

☐ solo per l'anno in corso ☐ per ogni anno del rapporto.

Per un corretto calcolo di conguaglio fiscale consigliamo di presentarci l'eventuale CU provvisoria relativa all'anno in corso rilasciata dal precedente datore di lavoro.

Il sottoscritto **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata, diversamente il presente modello avrà validità per tutto il rapporto lavorativo.

Data

In fede (firma del lavoratore)

.....

.....

*** Informativa Trattamento Integrativo

- Ai lavoratori che, con riferimento al periodo d'imposta **IN CORSO**, producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato non superiore a 15.000€ ed aventi un'imposta lorda positiva determinata al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente, spetta un trattamento integrativo mensile il cui valore massimo su base annua è pari a 1.200€ (da rapportare in caso di rapporto di durata inferiore all'anno);
- Ai lavoratori che producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato tra i 15.000€ e i 28.000€ spetta un trattamento integrativo mensile a condizione che la somma delle *detrazioni* sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

Le *detrazioni* da utilizzare per il confronto con l'imposta lorda sono le seguenti:

- detrazioni per carichi di famiglia (art.12 del TUIR)
- detrazioni per lavoro dipendente e assimilato (art.13 comma1 del TUIR)
- detrazioni per oneri: detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art.15, comma 1 lettere A e B); detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art.15, comma 1-ter); detrazione su spese mediche (art.15 comma 1 lettera C); detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (art. 16-bis);

In questo caso, il valore massimo su base annua è comunque non superiore a 1.200€ (da rapportare in caso di rapporto di durata inferiore all'anno) e per un importo pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l'imposta lorda (dunque, il trattamento è pari all'incapienza generatasi, nel limite annuo di euro 1.200).

- Ai lavoratori con reddito complessivo annuo superiore a 28.000€, NON spetta alcun trattamento.

In presenza di un reddito/condizioni di difficile valutazione consigliamo la scelta "NO" (non venga applicato il Trattamento Integrativo) per poi fare le effettive valutazioni in sede di dichiarazione dei redditi, in ragione che, se il trattamento si rilevi non spettante occorrerà restituire l'importo relativo (in sede di conguaglio fiscale con il sostituto d'imposta o in dichiarazione dei redditi).

In mancanza di scelta da esprimere barrando le apposite caselle sovrastanti (non calcolarlo o di calcolarlo a conguaglio) il Trattamento Integrativo verrà applicato secondo la normativa vigente.